



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 20
Adunanza del 05/02/2018
Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CAVA A.T.E. G 38 NEL COMUNE DI CARAVAGGIO - INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLA BRAMBILLA PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO - INTERVENTO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA 789/2017 TAR MILANO - CARAVAGGIO VERDE SRL. INDIRIZZI.

L'anno duemiladiciotto addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 16.30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe Sindaco Presidente	X	
2) RIBOLI Cinzia Assessore	X	
3) MAZZINI Giuseppe Assessore	X	
	3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BONOLDI Dr.ssa Elvira Nelly il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CAVA A.T.E. G 38 NEL COMUNE DI CARAVAGGIO – INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLA BRAMBILLA PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO – INTERVENTO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA 789/2017 TAR MILANO – CARAVAGGIO VERDE SRL. INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni Consiglio Comunale approvate dal Comune di Capralba aventi ad oggetto:

- N° 24 del 28/05/2004 “OSSERVAZIONE AL PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO”.

- N° 26 del 21/04/2008 “COMUNICAZIONE IN MERITO ALL'APPROVAZIONE PIANO CAVE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA. INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE.”

ATTESO che con la prima deliberazione il Consiglio Comunale di Capralba aperto ad altri Enti tra i quali anche il Comune di Pieranica esprimeva il seguente parere: “NETTA CONTRARIETÀ al sito di cava denominato A.T.E. G 38 per i danni idrogeologici derivanti a valle del sito di cava, in particolare il deterioramento del sistema dei fontanili e l'abbassamento della falda con conseguenze negative sul sistema irriguo dell'alto cremasco, considerato che l'area in oggetto rientra nella fascia di tutela e di rispetto della funzione dei fontanili che si estende da Cassano d'Adda fino ad Antegnate”;

ATTESO altresì che con la deliberazione 26 del 2008 il Consiglio Comunale di Capralba aperto:

Ai Comuni di “Crema, Vaiano Cremasco, Vailate, Quintano, Cremosano, Trescore Cremasco, Pieranica, Camisano, Torlino Vimercate, Monte Cremasco, Campagnola Cremasca, Palazzo Pignano, Ricengo, Dovera, Agnadello, Casaletto Vaprio, Mozzanica, Pianengo, Pandino, Sergnano, Moscazzano, Presidente della Commissione ambiente del Comune di Cremona Sig.ra Alessia Manfredini;

Ai rappresentanti delle associazioni Coldiretti e Libera Associazione Agricoltori;

Ai rappresentanti del Consorzio miglioramento fondiario Adda- Serio, Consorzio Roggia Rino ed Unite, Consorzio Bocchello Alchinetto di Sergnano, Consorzio Molinara e Consorzio della Roggia Morgola;

Presenti il Presidente della Provincia di Cremona On. Giuseppe Torchio, il Presidente del Consiglio Provinciale Roberto Mariani, i Consiglieri provinciali: Pierluigi Tamagni, Franco Mazzocco, Mara Poli, Walter Longhino, Andrea Ladina e Cesare Giovineti;

L'assessore Regionale Gianni Rossoni ed i consiglieri Regionale On. Luciano Pizzetti;

Alla parlamentare territoriale On. Cinzia Fontana;

ESPRIMEVANO CONGIUNTAMENTE il seguente parere: “NETTA CONTRARIETÀ al sito di cava denominato A.T.E. G 38 per i danni idrogeologici derivanti a valle del sito di cava, in particolare il deterioramento del sistema dei fontanili e l'abbassamento della falda con conseguenze negative sul sistema irriguo dell'alto cremasco, considerato che l'area in oggetto rientra nella fascia di tutela e di rispetto della funzione dei fontanili che si estende da Cassano d'Adda fino ad Antegnate”.

VISTO che Il Consiglio regionale della Lombardia, il 14 maggio 2008 ha approvato con delibera n. 619 il Piano cave della Provincia di Bergamo;

ATTESO che lo stesso piano cave è stato approvato con una serie di emendamenti che prevedevano la soppressione di alcuni ambiti territoriali estrattivi proposti, in particolare, uno degli emendamenti accolti ha comportato la soppressione dell'ATEg38, noto come ambito estrattivo nel Comune di Caravaggio;

CONSIDERATO CHE:

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano cave di Bergamo alcuni operatori sono ricorsi al Tar della Lombardia per chiedere il reintegro dei siti cassati compresa l'ATEg38;

VISTA:

la sentenza del Tar Lombardia n.3734/2009 del 5 maggio con la quale viene accolto il ricorso per l'annullamento della sopracitata d.c.r VIII/1619/2008 nella parte in cui il Consiglio regionale ha disposto lo stralcio dal piano cave dell'ambito territoriale estrattivo –ATE38- in Comune di Caravaggio;

in particolare a pagina 4, sono riportate esattamente le seguenti affermazioni:

“nella fattispecie di cui è causa, la decisione del Consiglio di stralciare dal piano cave dell'ambito ATE38 risulta assolutamente priva di motivazione, soprattutto in relazione alla già ricordata circostanza che sia la Provincia di Bergamo sia la Giunta, ma anche a ben vedere la stessa Commissione consiliare, si erano espresse a favore dell'inserimento del nuovo ambito, per cui la decisione finale di stralcio dell'ambito medesimo, avrebbe dovuto essere supportata da una motivazione che desse atto delle ragioni tecniche e giuridiche ma non certo politiche che inducevano

l'organo consiliare di sua scelta"; inoltre a pag. 6 si legge: "per effetto della presente sentenza, resta ovviamente salvo il potere del Consiglio regionale di determinarsi nuovamente in merito all'ATEg38 del piano cave della Provincia di Bergamo, nel rispetto però dell'obbligo di motivazione e dello svolgimento di un'adeguata istruttoria, come esposto nella presente pronuncia.";

PRESO ATTO CHE:

- a seguito della sentenza del Tar, Regione Lombardia non ha fatto ricorso al Consiglio di Stato;
- durante l'audizione dell'Arpa in Commissione Ambiente in data 9 dicembre 2009 sono state confermate una serie di perplessità riguardo al progetto per quanto riguarda gli aspetti ambientali;
- Regione Lombardia con delibera 110616 del 13 gennaio 2010 "ottemperanza alla sentenza del Tar della Lombardia n.3734/2009 del 5 maggio 2009 con l'inserimento nel piano cave della provincia di Bergamo dell'ATEG38 in comune di Caravaggio, ha definito la seguente prescrizione: "di assoggettare il progetto dell'ATEG38 a valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D.lgs 152/2006, e s.m.i, nella quale dovranno essere esaminati adeguatamente gli aspetti geologici, stratigrafici e idrogeologici con particolare riferimento alle integrazioni e aggiornamenti indicati nella nota dell'Arpa, prot. 148856 dell'11 novembre 2009;
- Nel 2012 il Tar Lombardia sezione di Brescia aveva annullato il Piano cave della Provincia di Bergamo, adottato nel 2004 dal Consiglio provinciale e approvato dal Consiglio regionale nel 2008. In seguito a quella sentenza venne approvato un nuovo Piano cave che escludeva il fondo della società "Caravaggio Verde" dagli ambiti estrattivi.
- La società Caravaggio Verde SRL ha promosso un ricorso avanti al TAR Milano n. 21 del 2016, avverso la Delibera di Consiglio Regionale della Lombardia del 29/09/2015 n. X/848;
- Con sentenza n.789/2017 il TAR Milano ha accolto il ricorso della società Caravaggio Verde srl, e ha dichiarato illegittima la deliberazione con cui il Consiglio regionale aveva approvato il nuovo Piano cave. Questo perché era stata preceduta solamente dal parere del presidente della Provincia anziché dall'adozione da parte del Consiglio della Provincia.
- Nel mese di Luglio la Regione Lombardia ha presentato, a sua volta, un ricorso in appello per l'annullamento della sentenza di aprile;

ATTESO che "La città di Caravaggio, direttamente interessata dalla presenza dell'Ambito territoriale estrattivo nell'estremo sud-est del proprio territorio, con propria deliberazione Giunta Comunale n. 154 del 02/11/2017 ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 789/2017 TAR Milano;

ATTESO altresì che il Comune di Caravaggio ha individuato tramite procedura Sintel di Arca Lombardia il preventivo di spesa dell'Avv. Brambilla Paola di Bergamo per la costituzione in giudizio visto anche il Curriculum Vitae depositato;

VISTO che si sono già svolti due incontri: il primo a Caravaggio e il secondo a Capralba al fine di coinvolgere i Comuni limitrofi in difesa del territorio comune e in seguito a questi incontri si è deciso di dare incarico allo stesso studio legale per un'assistenza legale in giudizio che coinvolgerà i comuni di Caravaggio, Campagnola Cremasca, Cremona, Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Pianengo, Pieranica, Quintano, Sergnano avverso la Sentenza del TAR Lombardia Sezione di Milano n. 789/2017 incaricando allo scopo l'avvocato Paola Brambilla co studio in Milano Piazza Bertelli 1 già incaricata dal Comune di Caravaggio;

VISTO che l'avvocato Brambilla Paola di Bergamo ha trasmesso disciplinare per l'incarico e il modulo di procura ad Litem da firmare da parte del Sindaco (allegato A);

ATTESO di dare mandato all'area tecnica di assumere impegno di spesa per l'affidamento del suddetto incarico visto il disciplinare trasmesso dallo studio legale e che prevede un impegno di spesa di € 150,00 oltre le spese generali pari al 15% alla CPA 4% e all'IVA;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comune in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto e di affidare all'avvocato Paola Brambilla con studio in Milano Piazza Bertelli, l'incarico per l'assistenza legale in giudizio per la proposizione di INTERVENTO

AD ADIUVANDUM nel ricorso in appello 8586/17 avanti al Consiglio di Stato (Roma) avverso la sentenza la Sentenza del TAR Lombardia Sezione di Milano n. 789/2017 (allegato A);

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti necessari;

Di demandare al Responsabile dell'area tecnica assunzione dell'impegno di spesa per la parte di competenza del Comune di Pieranica pari ad € 150,00 oltre le spese generali pari al 15% alla CPA 4% e all'IVA per l'incarico in oggetto all'avvocato Paola Brambilla co studio in Milano Piazza Bertelli 1 come da disciplinare allegato alla presente;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del deliberato;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieranica, li 12/03/2018

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.

è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 12/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera G.C. n. 20 del 05/02/2018

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Pieranica, li 05/02/2018

Il Tecnico Comunale
F.to Guffi Arch. Alessandro

COMUNE DI PIERANICA - DISCIPLINARE DI INCARICO ALL'AVV. PAOLA BRAMBILLA PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO – INTERVENTO IN APPELLO C.D.S. – SENTENZA 789/2017 TAR MILANO – CARAVAGGIO VERDE SRL

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Il Comune di PIERANICA affida all'avv. Paola Brambilla, con studio in Milano Piazza Bertarelli n.1, e in Bergamo Via Verdi 3, C.F. BRMPLA67T56A794P, partner di BMEA studio legale, con P.IVA 02858680164, con polizza assicurativa n. 1150/122/106937879 a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, con la seguente Compagnia di Assicurazione UNIPOL ASSICURAZIONI, con sede in Treviglio via Abate Crippa n. 5, per un massimale di € 1.046.623,79, l'incarico per assistenza legale in giudizio per la proposizione di INTERVENTO AD ADIUVANDUM nel ricorso in appello 8586/17 avanti al Consiglio di Stato (Roma) avverso la sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 789/2017 (Caravaggio Verde srl).

L'incarico, in particolare, consisterà:

1. nella predisposizione dell'atto di intervento di tutti gli scritti difensivi nell'interesse del Comune;
2. nella partecipazione all'udienza;

Art. 2 – Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, tenendo conto dell'attività già svolta dal legale a favore del Comune di Caravaggio, un corrispettivo pari ad Euro 150,00 (oltre spese generali 15%- CPA 4% - IVA 22%).

Detta somma, determinata in via presuntiva – stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile, in sede di consuntivo, di variazione in aumento e/o in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Art. 3 - Tracciabilità dei flussi

Il pagamento delle competenze del Professionista interverrà su richiesta di quest'ultimo previo invio di regolare fattura elettronica.

Il Professionista con riferimento ai pagamenti, si assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 e s.m.i.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, procedendo alla quantificazione dei maggiori correlati oneri.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 - Obblighi del professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta stragiudiziale e/o giudiziale da tenere da parte del Comune.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Art. 6 - Obblighi del committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale

Art. 7 - Copertura finanziaria

Al fine di mantenere il controllo della spesa il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

Art. 8 - Disposizioni particolari

L'avvocato dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda in oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre in alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti, salvo si tratti di soci e collaboratori dello studio di appartenenza, all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune (salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute) risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 9 - Revoca/rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, con provvedimento motivato, con obbligo di preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 10 - Riservatezza

L'incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati etc. di cui venga comunemente a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Professionista è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente incarico e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il Professionista dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generati ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e il Professionista prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personale all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente incarico con facoltà ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa in materia.

Art. 13 - Foro competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al foro di Milano.

Art. 14 - Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico

Art. 15 - Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto in data 01/02/2018

Per il Comune il
Sindaco

Il professionista incaricato